



COMUNE DI TREPUIZZI

(Provincia di Lecce)

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Tutela della storia toponomastica

1. Il Comune di Trepuzzi tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale, ambientale e civile, antica e moderna della città nonché i toponimi tradizionali, quelli dei catasti storici e quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale.

Art. 2 Organo competente a deliberare

1. In ragione delle leggi vigenti in materia, le denominazioni di strade, aree, edifici ed altre strutture la cui intitolazione compete al Comune e la collocazione di monumenti, lapidi, cippi commemorativi ed analoghi manufatti a ricordo, collocati in spazi ed aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico, o comunque prospicienti le aree di circolazione di cui all'art. 41 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, anche se apposti su edifici o manufatti di proprietà privata, sono deliberate dalla Giunta Comunale .

2. L'Amministrazione Comunale, per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, si avvale, come organo consultivo, della Commissione Toponomastica di cui al successivo art. 3.

TITOLO II COMMISSIONE TOPONOMASTICA

Art. 3 Competenze

1. È istituita la Commissione comunale per la Toponomastica che, previa istruttoria delle istanze o delle proposte, esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine a:

- a) richieste di intitolazioni generiche per quanto concerne gli spazi o le aree da intitolare;
- b) richieste di intitolazioni o proposte d'ufficio specifiche per quanto concerne gli spazi o le aree da intitolare;
- c) preferenza da accordare tra più toponimi, eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area di circolazione.

2. La Commissione Toponomastica esprime parere, altresì, in ordine a:

- a) iscrizioni commemorative da apporre, a iniziativa di privati o di Enti diversi dal Comune di Trepuzzi, all'esterno di edifici ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- b) iscrizioni lapidarie da apporre per iniziativa, cura e spese del Comune di Trepuzzi.

3. Chi propone le iscrizioni commemorative deve proporre uno specifico progetto ed acquisire l'eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile interessato.

4. Nel caso in cui la Commissione ravvisi l'opportunità di ricordare in modo significativo personaggi o avvenimenti, anche legati fisicamente a edifici o luoghi particolari, la stessa ha facoltà di proporre all'Amministrazione Comunale l'apposizione di determinate iscrizioni commemorative e l'intitolazione di strade.

Art. 4 Composizione

1. La Commissione è nominata con apposita deliberazione di Consiglio ed è composta da 9 membri: il Sindaco o un suo consigliere delegato, che la presiede, un consigliere di maggioranza e uno di minoranza e 6 componenti, di cui 3 designati dai capigruppo consiliari di minoranza e 3 designati dai capigruppo consiliari di maggioranza, esterni all'Amministrazione, scelti tra soggetti esperti in storia e cultura, con particolare

riferimento a quelle locali, architettura, topografia, toponomastica, scienze matematiche, fisiche e naturali, o altra materia la cui conoscenza permetta di ottemperare al meglio allo svolgimento dell'attività della Commissione.

2. Alle riunioni della Commissione, su richiesta, parteciperà anche un rappresentante degli Uffici Tecnici del Comune.

3. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la maggioranza dei componenti.

4. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale il doppio.

5. La Commissione è convocata su iniziativa del Presidente e comunque sempre nel caso di realizzazione di nuove aree di circolazione per le quali risulti indispensabile la denominazione.

6. Ai componenti della Commissione non è riconosciuto nessun compenso.

7. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale. In caso di cessazione di taluno dei componenti della Commissione, le sostituzioni saranno effettuate mantenendo i criteri e le procedure previste nel presente articolo per la nomina; i surroganti restano in carica per la durata del mandato consiliare in corso.

TITOLO III FUNZIONAMENTO

Art. 5 Soggetti titolati alle richieste

1. Ogni cittadino residente nel Comune di Trepuzzi ed ogni Ente, Società (pubblica o privata) ed Associazione (regolarmente costituita) con sede nel Comune di Trepuzzi, può presentare al Sindaco proposta di denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici, nonché proposte relative all'iscrizione di lapidi commemorative, dedica di monumenti e loro realizzazione.

2. Ogni proposta, presentata da persona fisica o società/associazione privata, deve essere sottoscritta da almeno 200 cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, residenti nel Comune di Trepuzzi.

3. I componenti del Consiglio Comunale possono presentare direttamente proposte di intitolazioni e nuove denominazioni.

4. Sulle proposte di intitolazione la Commissione Toponomastica si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta.

5. La normativa vigente prescrive, per le intitolazioni a persone, che le stesse siano decedute da almeno dieci anni; le relative deroghe sono previste solo in casi eccezionali e riservati a persone con meriti di particolare rilevanza e sono, comunque, subordinate all'approvazione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecce – quale organo competente. (Legge 1188 del 23 giugno 1927).

Art. 6 Procedure per le proposte di denominazione

1. Il procedimento di intitolazione si attiva d'ufficio ovvero su richiesta.

2. Le proposte di denominazione possono essere:

- Specifiche quando individuino sia il toponimo che l'area o struttura da denominare;
- Generiche quando prevedano la sola indicazione del toponimo.

3. Qualunque proposta di denominazione dovrà essere corredata da una relazione e/o documentazione esauriente che motivi la proposta ed individui l'oggetto quando la richiesta sia specifica.

4. In particolare, in caso di proposte di denominazione a persona, dovranno esserne forniti i seguenti dati:

- Nome e cognome;
- Data e luogo di nascita;
- Data e luogo di morte;
- Professione.

5. La Commissione Toponomastica, presa visione della proposta di denominazione può richiedere eventuali supplementi di documentazione.

Art.7 Attuazione

1. Le intitolazioni dopo essere state deliberate dalla Giunta Comunale e dopo i relativi adempimenti previsti dalla legge in materia, sono attuate entro 30 giorni dalla conclusione dell'iter procedimentale.

2. Le inaugurazioni sono disposte dal Sindaco.

3. La denominazione del protendimento di vie esistenti è richiesta dagli uffici competenti ed è comunicata alla Commissione Toponomastica per le determinazioni del caso.

Art. 8 Lapidi e Cippi

1. La posa di lapidi e cippi commemorativi o analoghi manufatti a ricordo, posti lungo il sedime pubblico o in vista di esso, nei parchi o nei giardini deve essere autorizzata dalla Commissione Toponomastica.

2. Qualunque proposta di iscrizione e installazione di lapidi, cippi commemorativi o analoghi manufatti a ricordo dovrà essere corredata da una relazione e documentazione che motivino la proposta oltre a fornire le indicazioni relative alla loro realizzazione (progetto del manufatto, posizionamento e testo dell'iscrizione).

3. In caso di approvazione della proposta, i proponenti, oltre alla stretta osservanza delle prescrizioni indicate dalla Commissione Toponomastica, devono integrare la stessa con:

- l'autorizzazione scritta del proprietario del fabbricato o dell'area su cui sono previste le opere di installazione;
- l'autorizzazione della competente Sovrintendenza per gli immobili sottoposti a vincoli storico-paesaggistici.

TITOLO IV ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 10 Norme transitorie

1. Il presente regolamento si applica alle proposte già presentate alla data della sua entrata in vigore e la cui istruttoria non sia stata ancora perfezionata.

Art. 11

Rinvio alla legislazione in materia

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).